



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 216 del 13/09/2022 – 21/10/2022 Udienza pubblica del 13/09/2022
Massima 1:	Titolo Energia - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - Individuazione di aree non idonee alla loro realizzazione, nonché di ulteriori condizioni - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali). La disposizione impugnata, che indica una serie di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, dovrebbe essere ricondotta alla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e dovrebbe pertanto rispettare i principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Tali linee guida (emanate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, hanno «natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale» (Cfr. sentenze n. 177 del 2021, n. 69 del 2018 e n. 308 del 2011). Le aree menzionate nell'Allegato 3 delle linee guida, in parte riprese dalla norma regionale censurata, non sono direttamente qualificate come inidonee, ma «possono» essere dichiarate tali, in tutto o in parte, solo all'esito di una scelta operata dalla regione attraverso un'apposita istruttoria (volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti), destinata a sfociare non già in una legge, ma – come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte – in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo, con



	il quale vengano individuate le aree non idonee. La Regione autonoma ha invece stabilito con legge l'inidoneità generalizzata di tutte le aree elencate, ponendosi così in contrasto con le univoche indicazioni contenute nelle linee guida e violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16. Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010.
Massima 2:	Titolo Energia - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - Individuazione di condizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici, fatti salvi i divieti di installazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali). La norma censurata, individua una serie di condizioni cui è subordinata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. Introducendo, di fatto, divieti di installazione di nuovi impianti non previsti dalle linee guida in materia, emanate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e, pertanto, vincolanti. L'attuale quadro normativo, non consente alle regioni di dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale, come accade con riferimento alle previsioni di cui alla lettera d). Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16.



	Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010.
--	--

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

